

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 29 DICEMBRE 2005

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA 2006 -”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1
Disposizioni diverse

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2005, n.12 “Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale” è così sostituito: “limitatamente al primo anno di applicazione della legge, il piano annuale degli interventi di cui all'articolo 12 è predisposto dal competente settore regionale, una volta acquisite le istanze dei musei e definiti gli interventi promozionali”.
2. La legge regionale 24 dicembre 2003, n.28 “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale” è così modificata:
 - a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n.28/03, nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati attraverso la legge di bilancio”.
 - b) l'articolo 4 è soppresso;
 - c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

“Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/03”.
 - d) al comma 1 dell'articolo 6 dopo la parola “complessivo” eliminare le parole “da realizzarsi con economie”.
3. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le società anche di tipo consortile partecipate dalla regione Campania sono tenute:
 - a) ad adeguare la composizione dei propri organi di gestione ad un massimo di cinque consiglieri;
 - b) a richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei soci su qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività correnti e nuove, indicando l'eventuale previsione di spese;
 - c) a determinare la spesa complessiva annuale per la retribuzione degli amministratori in possesso di deleghe nei limiti dell'importo di euro 60.000,00 con decorrenza dall'anno 2006, oltre, in presenza di utili di esercizio, una quota non eccedente il due per cento degli stessi. Agli amministratori senza deleghe può essere riconosciuto un compenso annuo complessivo nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 le società assumono le necessarie deliberazioni assembleari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2006 invia una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione di quanto stabilito dalla presente norma. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2005, n.15. L'Assessore regionale al bilancio entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge è incaricato di procedere ad organica verifica di tutte le società a partecipazione regionale ovvero a partecipazione di enti pubblici regionali. L'Assessore, sulla base della predetta revisione, propone alla Giunta regionale la messa in liquidazione ovvero processi di fusione di tutte le società il cui conto economico sia in passivo da almeno due esercizi nonché di quelle ritenute infruttuose.
5. Per i fini di cui al comma 4 le società apportano le necessarie modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui alla legge regionale n.15/05, articolo 25, aggiornando annualmente le date del primo periodo del comma 1 dello stesso articolo.
6. La Giunta regionale è incaricata dell'esame ed all'approfondimento della gestione delle attività degli enti strumentali regionali, al fine di decidere sulla loro soppressione, con trasferimento delle rispettive competenze alla Giunta regionale, in presenza di gravi disfunzioni e diseconomie. Le proposte legislative di soppressione di tali enti sono sottoposte all'esame del Consiglio regionale entro il 30 ottobre 2006.
7. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2003, n.15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2003" dopo l'espressione "delle determinazioni di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale" sono eliminate le parole "e subordinatamente all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446".
8. Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è sostituito dal seguente:
"1. Per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e prevista dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Una quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione di tale tassa è utilizzata per la realizzazione dei fini della presente legge e per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che nell'ambito della programmazione regionale contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti, di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta".
9. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è soppresso.
10. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, le deliberazioni degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania, indicate all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n.1044, e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960 n. 1042.
10. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è così modificato:
"8. In previsione dell'attuazione del contratto decentrato del personale regionale l'incremento del fondo per le alte professionalità, relativamente alle annualità 2006-2008, è fissato ad una misura non inferiore allo 0,5 per cento del monte salario."
11. E' istituita l'unità previsionale di base 6.23.244 denominata "Alte Professionalità".
12. E' istituita l'unità previsionale di base 3.11.242 denominata "Promozione dello spettacolo".
13. Per il triennio 2006-2008 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 11 agosto 2005, n. 15 - legge finanziaria 2005 - e 11 agosto 2005, n. 16 - bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005-, secondo le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l'articolazione in capitoli, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
14. Le quote a carico dell'esercizio 2006 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 nelle relative unità previsionali di base e per gli importi indicati.

15. Quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28/03, non utilizzata nell'anno 2005, pari a 154.789.846 milioni di euro, è iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ed è destinata ad interventi di interesse sociale ed a spese di investimento, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, della stessa legge regionale.
16. E' istituito un fondo di rotazione per le spese di progettazione per opere pubbliche infrastrutturali a favore delle amministrazioni pubbliche locali, degli enti pubblici economici nei termini e modalità già stabilite per la Cassa depositi e prestiti. A tale fondo è assegnata per il 2006 la somma di euro 1.500.000,00 sulla unità previsionale di base 1.1.6.
17. Il cinque per cento dei fondi del bilancio regionale per il finanziamento di opere a tutela delle infrastrutture degli enti locali è destinato per la prosecuzione degli interventi gestionali previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
18. E' istituito un fondo d'investimenti per i comuni fino a 5.000 abitanti da destinare a finanziamenti di politiche di sostegno di attività economiche, anche con partecipazioni pubbliche, con preferenza a quelle assunte in forma associata relativa ad investimenti produttivi ovvero destinati a servizi da utilizzare con i criteri della legge regionale n. 51/78. La relativa spesa pari ad euro 5.000.000,00 grava sull'unità previsionale di base 1.82.227.
19. E' prevista una ulteriore spesa di euro 1.000.000,00 sull'unità previsionale di base 6.23.106 per i comuni tra i 5.001 abitanti e 50.000 abitanti, da corrispondere in relazione all'ampiezza del territorio per una bassa densità abitativa ed una dispersione di centri abitati. Tale disposizione è regolamentata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Articolo 2

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, si aggiungono i seguenti commi:
 - "6. E' istituita l'unità previsionale di base denominata -Ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali- per complessivi euro 170.000.000,00 per l'anno 2006 ed euro 170.000.000,00 per l'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche -Irpaf-, e dell'imposta regionale sulle attività produttive -Irap- il cui gettito è destinato all'unità previsionale di base 4.15.245 istituita con la presente norma..
 7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità -So.Re.Sa.- s.p.a., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO.regionali fino al 31 dicembre 2005.
 8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi.
 9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.
 10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della Giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario.
 11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. s.p.a. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. s.p.a. apposita fidejussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.
 12. La So.Re.Sa. s.p.a. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle -S.P.V.- di cui alla legge 30 aprile 1999, o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della regione Campania sono tenute a fornire,

su richiesta, alla So.Re.Sa. s.p.a. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente.

13. La So.Re.Sa. s.p.a. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie.

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n.32, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione .

15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti."

Articolo 3

1. I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 18,5 per cento nel triennio 2006-2008, di cui almeno il 6,5 per cento nel 2006 rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004; l'obiettivo del 18,5 per cento è rimodulato in funzione del maggiore finanziamento statale eventualmente ottenuto per la sanità.
2. Ai fini del comma 1, la delibera della Giunta regionale di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 28/03, e si applicano per la sua attuazione i controlli e le sanzioni ai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 8 della stessa legge regionale.
3. La Giunta regionale nella predisposizione della delibera di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 adotta una proposta di riparto dei fondi che rispetta il principio di perequazione fra le singole AA.SS.LL, fondato sugli esiti dei controlli di cui al comma 2 e ne dà comunicazione alle commissioni consiliari competenti.
4. I fondi destinati dalla regione Campania alle università per le attività dei policlinici nel campo della formazione sono trasferiti alle AA.OO. universitarie e da esse amministrati sulla base dei programmi elaborati dai competenti organismi universitari. Le attività specialistiche sanitarie devono essere indirizzate a rispondere alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale. Almeno il dieci per cento dei fondi trasferiti alle università per attività di formazione e ricerca devono essere utilizzati per il potenziamento delle risorse umane e strumentali, finalizzate alla incentivazione delle attività di trapianto di organi.
5. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno accettato la gestione di una farmacia unica di un comune riconosciuto montano, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato pubblicato il bando del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Sono esclusi dal presente beneficio coloro che hanno usufruito di una precedente sanatoria.
6. E' fatto obbligo alle AA.SS.LL. il cui territorio ricade nel bacino idrografico del fiume Sarno di effettuare nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge uno studio sull'incidenza di neoplasie nell'area di riferimento. Il coordinamento dell'attività è affidata all'A.S.L. SA1. I risultati dello studio sono inviati all'assessore alla sanità ed alla competente commissione consiliare permanente .
7. L'assessorato alla sanità istituisce un osservatorio sull'incidenza di neoplasie nei territori del bacino idrografico del fiume Sarno, affidando all'Agenzia regionale sanitaria-ARSAN- la realizzazione di un apposito studio propedeutico.
8. E' concesso un contributo di euro 500.000,00 alla cattedra di citopatologia del dipartimento di scienze biomorfologiche e funzionali del II Policlinico dell'università degli studi di Napoli Federico II per lo studio di biologia molecolare per i tumori della tiroide. La relativa spesa è prelevata dalla "spesa accentrata" nella U.P.B. 4.15.38.

9. Il centro di ricerca oncologica di Mercogliano è finanziato per un importo di euro 10.000.000,00 da imputarsi sulla U.P.B. 4.15.38, di cui euro 3.000.000,00 per il 2006, euro 2.000.000,00 per il 2007 ed euro 5.000.000,00 per il 2008.
10. Nelle more delle indicazioni del piano ospedaliero regionale, il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie assistite, in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 8/2003, articolo 8, commi 1 e 2, e articolo 24, comma 2, è riferito alle sole strutture pubbliche, precisando che nel calcolo del fabbisogno non sono considerati come posti pubblici esistenti quelli ancora in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1967, n.88.

Articolo 4

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, adotta i disegni di legge per il trasferimento di risorse e competenze per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 118 della Costituzione relativamente alla gestione delle funzioni amministrative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare l'ordinamento regionale ai principi fissati all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nelle more dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento amministrativo regionale, le disposizioni normative regionali che attribuiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione si intendono di competenza dei dirigenti.
3. Il Presidente, la Giunta regionale, i singoli assessori e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, nell'ambito dell'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio regionale, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi da realizzare; adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano, attraverso un autonomo potere di controllo, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi. Ai dirigenti di settore compete l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Gli organi di cui al comma 3 adottano le direttive necessarie al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
5. L'assetto delle competenze di cui al comma 2 può essere derogato con una specifica legge che disciplina organicamente la materia.
6. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/01, nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al comma 1, si applicano all'ordinamento degli uffici regionali.
7. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n.7/02 è così sostituito:
"8. La realizzazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate avviene in ossequio dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, preservando gli equilibri finanziari del bilancio. I dirigenti competenti per materia nelle decretazioni di impegno e di liquidazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate verificano la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e dell'accertamento delle fonti di finanziamento."

Articolo 5

1. Le risorse del bilancio regionale destinate al perseguimento delle finalità proprie della politica di sviluppo regionale attraverso investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali, studi di fattibilità e progettazione ed azioni di sistema, che implicano decisioni istituzionali di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, sono programmate dalla Giunta regionale con modalità atte a garantire il massimo livello di integrazione e di coerenza programmatica e finanziaria con le risorse, comunitarie e nazionali, della politica regionale di coesione.
2. Lo strumento attuativo per il finanziamento degli interventi programmati in adempimento al principio di unitarietà di programmazione e di coerenza di cui al comma 1 è quello degli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", fermo restando la peculiare genesi programmatoria di ciascuna fonte.
3. La gestione finanziaria delle risorse destinate al finanziamento degli Accordi di programma-quadro di cui ai commi 1 e 2 deve garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili in coerenza con i principi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20

aprile 1994, n. 367, e deve essere perseguito l'obiettivo di omogeneizzare, in un solo set di adempimenti procedurali, i diversi sistemi di sorveglianza, valutazione ed attuazione compatibilmente con i vincoli normativi posti dalla realizzazione degli interventi ordinari e di quelli aggiuntivi di coesione.

Articolo 6

1. E' istituito un fondo di rotazione allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema integrato regionale dei trasporti ed in particolare del sistema di trasporto ferroviario denominato "Metropolitana regionale", attivato attraverso un capitolo di spesa "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche di sviluppo nel comparto dei trasporti su tutto il territorio regionale".
2. Al fondo è assegnata una dotazione iniziale di euro 6.500.000,00 mediante l'accensione di apposito mutuo.
3. La Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità, stabilisce modalità e criteri per l'accesso al fondo da parte di soggetti regionali e delle imprese che operano nel comparto dei trasporti per l'effettuazione degli investimenti ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002 , n. 3.

Articolo 7

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Campania sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione, in conformità a quanto previsto per le aziende sanitarie regionali dalle disposizioni vigenti.
2. L'attività di ricerca degli istituti medesimi, come prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, è soggetta al controllo della Regione alla quale è trasmessa una relazione sull'attività scientifica svolta nel precedente anno ed un rendiconto contabile sulla gestione finanziaria. La relazione è sottoposta all'esame e all'approvazione della Giunta regionale ed inviata alle commissioni consiliari permanenti bilancio e sanità.
3. L'organo di indirizzo dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla sanità.
4. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, che a loro volta nominano al loro interno il Presidente, designati dalla Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale alla sanità.
5. La Giunta regionale non può autorizzare accreditamenti con nuovi centri di riabilitazione e nuovi laboratori di diagnostica clinica fino a quando non è approvato il piano di accreditamento regionale.

Articolo 8

1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.
2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura".
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime

finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

Articolo 9

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 l'onere da corrispondere per il rinnovo di incarichi di consulenza conferiti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti, così come definiti dalla legislazione regionale vigente, è ridotto del dieci per cento per incarichi da euro 30.000,00 a euro 50.000,00, del quindici per cento per incarichi da euro 50.001,00 a euro 100.000,00, del venti per cento da euro 100.001,00 a euro 200.000,00 e del venticinque per cento per incarichi oltre euro 200.000,00.
2. La Regione e gli enti da essa dipendenti, come definiti dalla legislazione regionale vigente, nel corso del triennio 2006-2008 non possono conferire incarichi professionali o di consulenza ad uno stesso soggetto, persona fisica o studio professionale, per un corrispettivo complessivamente superiore ad euro 250.000,00.

Articolo 10

1. La legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificata:
 - a) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

“La gestione degli asili-nido quali servizi pubblici locali culturali e di carattere socio-educativo privi di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 113/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere affidata dagli enti locali, comuni e consorzi comunali, anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.”
 - b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

 - a) personale preposto a funzioni educative;
 - b) personale addetto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune o da quello di istituzioni, fondazioni e aziende di servizi dallo stesso costituite. All'assunzione del personale si procede secondo le disposizioni normative vigenti.”

Articolo 11

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2003, n.4, è così sostituito:

“3. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.”
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n.8, vengono aggiunte le parole:

“e con le altre leggi regionali adottate ai sensi della stessa.”
3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2001, n.17, è così modificato:

“1. Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali autorizzate dai comuni. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento oppure in comuni che ricadono anche parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno.”

Articolo 12

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 7/02, è aggiunto il seguente comma:

"11. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, se non provvedono agli adempimenti di cui al comma 4, e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania del conto consuntivo sono, nelle persone dei direttori generali, ovvero dei legali rappresentanti di tali enti o organismi, sottoposti a sanzioni pecuniarie nella misura di euro 50.000,00.

2. Il punto 12) dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 1993, n.33, è così modificato:
"12) ente parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno".
3. Il riparto delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, destinate ai parchi regionali, tiene conto delle dimensioni territoriali e del numero di abitanti.
4. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 agosto 1981, n. 55, e non ancora utilizzate. Tali risorse devono essere destinate agli interventi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ed in coerenza con i provvedimenti legislativi regionali concernenti le azioni per lo sviluppo dell'agricoltura.
5. Le risorse di cui al comma 4 possono essere utilizzate dalle comunità montane anche per l'esercizio della delega, comprensivo delle spese di personale e di funzionamento nella percentuale massima dell'otto per cento.

Articolo 13

1. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è esercitabile fino all'indizione dell'asta pubblica prevista dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, dagli enti pubblici che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18.

Articolo 14

1. La regione Campania è impegnata a dotarsi entro il 31 dicembre 2006 di un piano di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 20, punto 11, dello Statuto della regione Campania. Il piano elaborato dalla Giunta regionale è approvato dal Consiglio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.
2. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, dopo la parola "comunitari" sono inserite le parole "e dei fondi FAS".
3. Gli enti che, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.845, sono individuati quali soggetti che erogano attività formative e che intendono erogare formazione autofinanziata, devono essere accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.
4. Per finanziare la realizzazione di infrastrutture in aree ASI possono essere utilizzati i fondi FAS e POR.

Articolo 15

1. La legge regionale 5 giugno 1975, n. 51, è così modificata:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni nazionali", sostituire fino al punto con le seguenti parole: "componenti del CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o firmatarie di CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro -operanti a livello regionale ed in tutte le Province della Campania.
 - b) all'articolo 3, lettera a), dopo le parole "piccole imprese", sostituire fino al punto con le parole: "associate certificato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale- sui contributi IVS.";
 - c) all'articolo 3, lettera b), dopo le parole: "piccole imprese", sostituire fino al punto con le parole: "associate certificato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - sui contributi IVS".

Articolo 16

1. Nei finanziamenti 2006 a tutela dell'ambiente afferenti al bilancio regionale devono essere programmate opere a tutela dell'ambiente per la prosecuzione degli interventi gestionali previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile

1995, n. 104, nonché dall'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, a favore delle aree del cratere delle province di Avellino e Salerno di cui al contratto d'area della legge regionale n. 10 del 2001, articolo 3, comma 8.

2. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali, di cui alle leggi regionali n. 51/78, e n. 42/79, con i piani di riparto 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 sono prorogati di 360 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono cumulabili .
3. Le amministrazioni provinciali e le comunità montane che hanno già utilizzato finanziamenti del Ministero dell'ambiente attraverso assegnazioni regionali per Piani Triennali di Tutela dell'Ambiente - PTTA- possono programmare progetti di prosecuzione delle predette attività ambientali con piani da sottoporre all'approvazione del competente assessorato regionale, mediante utilizzazione di eventuali economie derivanti dall'attuazione del precedente piano triennale nonché dagli stanziamenti di cui all'U.P.B. 1.1.3.
4. Le province delegate in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi delle vigenti norme sul trasferimento di deleghe, sono autorizzate a finanziare ed utilizzare anche con risorse regionali, le società di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro -agenzie per il lavoro-, a prevalente capitale pubblico, già in possesso di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

Articolo 17

1. All'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:
"5.La percentuale massima di contributo ammissibile in conto capitale non può superare il 75 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun intervento ammesso; la quota eccedente il contributo può essere finanziata dai comuni con i fondi della legge regionale n. 51/78.
2. All'articolo 31 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 26/02 è aggiunto il seguente comma:
"Per la quota percentuale eccedente il contributo eventualmente assegnato dalla Regione, i comuni possono accedere ai fondi della legge regionale n. 51/78."

Articolo 18

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2004, n.11, dopo l'articolo 8, viene aggiunto il seguente articolo 8 bis:
"1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della giunta regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti tali problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.
2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.
4. Il coordinamento è così composto:
 - a) un rappresentante dell'area di coordinamento regionale alle attività produttive-settore commercio;
 - b) un rappresentante dell'area di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana;
 - c) un rappresentante dell'area di coordinamento politiche sociali;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione;
5. Il coordinamento deve relazionare con cadenza bimestrale alla commissione speciale osservatorio sulla camorra e criminalità organizzata.
6. Il commissario ed i membri del coordinamento restano in carica per cinque anni.

Articolo 19

1. Alla lettera a), comma 1, articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, aggiungere all'elenco delle aree protette regionali:
"13) diecimare".

Articolo 20

1. Al comma 1, articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2005, n.15, dopo le parole "agli agenti di polizia municipale" inserire le parole "vigili del fuoco".
2. E' autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa 3 milioni di euro per interventi infrastrutturali per la gioventù a gravare sulla U.P.B. 1.1.6.

Articolo 21

1. E' istituito un apposito fondo destinato alla copertura dei finanziamenti per enti pubblici, università e sovrintendenze ai beni ambientali e architettonici, in eventuale accordo con la competente curia, per interventi di recupero architettonico di chiese e conventi di valenza storico-monumentali. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sentite le commissioni consiliari competenti, approva i criteri e le modalità, per disciplinare le modalità di accesso a tale fondo da parte dei soggetti di cui al presente comma. Per il 2006 il fondo ha una dotazione di euro 500.000,00, per gli anni successivi è definita dalle leggi di bilancio. Il fondo trova allocazione all'interno della U.P.B. 3.11.32.
2. E' istituito un fondo destinato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad enti pubblici da destinare a uso abitativo e per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura che risultano essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e che dimostrino di essere alle dipendenze di aziende agricole residenti nell'agro del comune sul cui territorio insistono gli immobili, previa trasmissione della proprietà del bene all'ente territoriale competente. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge sentite le commissioni consiliari competenti, approva i criteri e modalità, per l'accesso a tale patrimonio abitativo da parte dei lavoratori migranti e le forme di accesso al fondo da parte degli enti pubblici cui appartengono le strutture rurali da recuperare con la suddetta destinazione abitativa. Il fondo cui accedono gli enti pubblici che contraggono apposito mutuo per la finalità di cui al presente comma è destinato alla copertura delle rate di ammortamento del mutuo stesso. Il fondo ha una dotazione per il 2006 di euro 500.000,00. Per gli anni successivi la dotazione è definita dalla relativa legge di bilancio. Il fondo è iscritto alla U.P.B. 1.3.10.
3. E' istituito apposito fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da enti pubblici per interventi di riqualificazione delle aree pubbliche liberate da opere edilizie abusive. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge finanziaria, sentite le Commissioni Consiliari competenti, approva i criteri e modalità per disciplinare l'accesso al fondo. Per il 2006 il fondo ha una dotazione di spesa di euro 500.000,00. Per gli anni successivi la dotazione è definita all'interno delle relative leggi di bilancio. Il fondo trova allocazione all'interno della U.P.B. 1.1.6.

Articolo 22

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23 "Interventi a favore dei comuni ai quali ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, sono stati trasferiti beni confiscati alla delinquenza organizzata" sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, è istituito un fondo di rotazione con dotazione per l'anno 2006 di euro 500.000,00, per l'anno 2007 di euro 500.000,00, per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei piani e studi di cui agli articoli precedenti. Il fondo grava sull'U.P.B. 6.23.106
4. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.
5. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono tenuti entro novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 3 le somme anticipate dalla Regione."
2. All'articolo 3 della legge regionale n. 23/03, è aggiunto il seguente articolo 3/bis:

"1. La regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3 nonché delle spese per gli studi di fattibilità e dei progetti tecnici.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno per il 2006 pari ad euro 500.000,00 rinviando alle leggi di bilancio lo stanziamento per gli anni successivi.

2. Alle cooperative sociali, alle associazioni onlus e alle comunità di recupero, previo parere delle amministrazioni interessate, sono accordati:

a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;

b) fidejussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.

3. La relativa spesa è allocata nella U.P.B. 2.66.138."

Articolo 23

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 /03 è aggiunto il seguente comma:

"2. Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1 gennaio 2006"

2. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 8/04, il termine "2002" è sostituito con il termine "2005".

Articolo 24

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1989, n.15 è così sostituito:

"Sono istituiti i seguenti settori del Consiglio regionale:

- 1) Presidenza;
- 2) Segreteria Generale del Consiglio;
- 3) Settore Legislativo, studi e ricerche;
- 4) Settore Bilancio e ragioneria;
- 5) Settore Personale;
- 6) Settore Amministrazione ed economato".

2. I commi 3 e seguenti dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/89 sono così sostituiti:

"Il Settore Presidenza comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Rapporti con Organi e Istituzioni;
- 2) Servizio Cerimoniale, Pubbliche Relazioni;
- 3) Servizio Ufficio di Presidenza;
- 4) Servizio Difensore Civico;
- 5) Servizio Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

Il Settore Segreteria generale comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Assemblea;
- 2) Servizio Organi consiliari;
- 3) Servizio Decisioni amministrative consiliari;
- 4) Servizio Resoconti.

Il Settore Legislativo, studi e ricerche comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Studi Legislativi;

- 2) Servizio Affari Giuridici;
- 3) Servizio Documentazione, Biblioteca, Gestione del Servizio informativo.

Il Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Bilancio e Ragioneria generale del Consiglio;
- 2) Servizio Status dei Consiglieri.

Il Settore personale comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Gestione del personale;
- 2) Servizio Reclutamento e formazione del personale.

Il Settore Amministrazione ed economato comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio Programmi e contratti;
- 2) Servizio Gestione beni e servizi".

3. Il comma 2 della Tabella A allegata alla legge regionale n. 15/89 è così sostituito:

“Settori e posizioni di studio e ricerca del Consiglio regionale:

- 1) Settore Presidenza.

Collaborazione allo svolgimento dei rapporti istituzionali del Presidente e degli altri Organi consiliari, nonché coordinamento dell'attività dei Servizi Cerimoniali, Pubbliche Relazioni, Ufficio di Presidenza; rapporti con la Giunta Regionale; Difensore Civico, Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

- 2) Settore Segreteria generale del Consiglio.

Coordinamento dell'Area Generale istituita con l'articolo 2 della presente legge di cui la Tabella A costituisce allegato. Assolvimento di ogni incombenza relativa: alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni e conseguenti adempimenti; alla costituzione e alla rinnovazione degli organi collegiali. Coordinamento dei testi approvati; cura degli adempimenti conseguenti ai provvedimenti adottati ed, in generale, trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio regionale come organo collegiale; redazione dei resoconti sommari e stenografici delle sedute del Consiglio regionale; redazione dei resoconti stenografici delle Commissioni consiliari e delle riunioni degli Organi collegiali in tutti i casi in cui sia richiesta dalle rispettive Presidenze; pubblicazione dei resoconti e degli atti del Consiglio.

- 3) Settore Legislativo, studi e ricerche.

Assistenza tecnico - giuridica e tecnico-documentaria sugli atti legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio regionale e dei suoi Organi nonché dei titolari del diritto di iniziativa legislativa; cura dei rapporti con l'Area "Avvocatura, affari istituzionali e legislativi" della Giunta Regionale, con gli Uffici legislativi dello Stato e delle altre Regioni, con le Università e con gli Istituti Giuridici regionali e nazionali. Studi e ricerche di carattere giuridico, economico e sociale, anche con riferimento alla ricerca, analisi ed elaborazione della documentazione regionale e nazionale, legislativa, giurisprudenziale, a supporto dei progetti di legge e degli altri atti consiliari; gestione della biblioteca; impostazione, sviluppo dei progetti di ricerca automatica della documentazione legislativa regionale e di quella amministrativa della Regione e degli enti dipendenti e destinatari di deleghe; formazione ed aggiornamento di basi informative e collegamenti con banche dati operanti in ambito regionale e nazionale; cura dei rapporti per l'acquisizione, la fornitura e lo scambio di programmi di ricerca e di dati.

- 4) Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri.

Predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; gestione del bilancio e ragioneria; amministrazione contabile dei consiglieri; amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri.

- 5) Settore Personale.

Predisposizione e conservazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico e all'amministrazione del personale del Consiglio; istruttoria dei ricorsi; organizzazione dei concorsi di assunzione e di quelli interni, nonché di attività e di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; impiego del personale ausiliario.

- 6) Settore Amministrazione ed economato.

Amministrazione dei beni mobili e immobili del Consiglio o adibiti ad uso del Consiglio; inventario ed economato; predisposizione dei contratti; sovrintendenza all'esecuzione dei lavori; organizzazione e gestione dei servizi tecnici di aula, telefonia e gestione delle reti informatiche, centro elaborazione dati, riproduzione dei documenti, gestione dell'autoparco, secondo le norme del relativo regolamento; gestione del fondo economale ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio".

4. Nei commi 3 e seguenti della Tabella A allegata alla legge regionale n. 15 /89, le locuzioni "In collegamento con il settore legislativo e documentazione" e "In collegamento con i settori legislativo e documentazione", sono sostituite da: "In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche".

Articolo 25

1. Il titolo II della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, è soppresso.
2. Per le stesse finalità di cui alle norme abrogate e riferite alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate a far data dall'anno 2005 è istituito uno specifico regime di aiuto in de minimis in conformità al Regolamento Comunitario 12 gennaio 2001, n.69, e sulla base di apposito disciplinare da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti da parte della Giunta regionale, limitatamente al 2006. Il regime è finanziato con le risorse già stanziare a valere sulla U.P.B. 2.67.151.
3. Per le annualità pregresse riferite agli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e 2004, le istanze presentate a valere sulla normativa abrogata sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte degli uffici regionali competenti per materia.
4. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, si istituisce uno strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne.
5. La Giunta regionale, sentite le commissioni competenti bilancio, attività produttive e pari opportunità è autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a disciplinare ed attuare lo strumento di cui al comma 4.
6. Lo strumento di agevolazione di cui al presente articolo è finanziato con le somme iscritte all'U.P.B. 2.66.143.
7. I termini di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, come modificati dall'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, relativi ai contributi assegnati con i piani annuali di finanziamento destinati ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ed ai comuni per l'acquisizione e l'infrastrutturazione delle aree e dei piani per gli insediamenti produttivi per gli esercizi finanziari 1999, 2000, 2001 e 2003 sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti termini sono ridotti a novanta giorni decorsi i quali i finanziamenti sono revocati.
8. Sono prorogati i termini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 10/01 per cui le attività regionali di erogazione e pagamento di cui al comma 7 sono prorogate al 28 febbraio 2006 ed improcrastinabilmente portate a termine entro tale data per tutte le società che hanno fatto richiesta del saldo finale e del conto gestione nei termini di legge.
9. I consorzi per le aree di sviluppo industriale ed i comuni destinatari di contributi assegnati o concessi con i piani annuali di finanziamento destinati all'acquisizione ed infrastrutturazione delle aree e dei piani per gli insediamenti produttivi per gli esercizi finanziari 1999, 2000, 2001 e 2003, che non sono nelle condizioni tecnico giuridiche amministrative per poter realizzare le opere finanziate nel sito produttivo originario, possono chiedere entro il termine di cui al comma 7, la devoluzione dei medesimi contributi per la realizzazione di altre opere infrastrutturali ricomprese nelle aree con destinazione produttiva e dotate di strumenti urbanistici attuativi approvati.
10. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 avviene con deliberazione dell'ente abilitato e successiva emissione del decreto regionale di conferma da parte del dirigente del settore regionale competente o dirigente suo delegato.
11. E' ammesso al fine della realizzazione delle opere finanziate con i piani di riparto di cui ai commi precedenti il ricorso agli strumenti del project financing, di cui all'articolo 37 bis e seguenti della legge 109/94, e della Società di Trasformazione Urbana a condizione che sia garantita la destinazione vincolata del finanziamento e la separazione di tali fondi dal patrimonio del soggetto attuatore.

12. Il comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 10/01 è così modificato: le parole da:
"L'articolo 1...." a".....lettera b)" sono sostituite dalle parole : "In esecuzione del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni,".
13. Il punto 4) del comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 10/01 è così modificato:
 - a) dopo le parole "attività di supporto tecnico-amministrativo" sono aggiunte le parole "e finanziario";
 - b) le parole "Enti Locali"sono sostituite con le parole : "Enti Territoriali".
14. Dopo il punto 4 del comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 10/01 è aggiunto il seguente punto:
"5) Gestione di strumenti finanziari, sotto forma di capitale di rischio e di debito, anche al fine di attivare risorse private e pubbliche da destinare alle iniziative di rafforzamento del sistema produttivo campano, in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003,n.6, e successive modificazioni".
15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 sono attuate a seguito di apposita delibera della Giunta regionale.

Articolo 26

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 15/05, è così modificato:
"2. La presente legge ha effetto decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bollettino ufficiale".
2. Il Fondo unico regionale dell'edilizia pubblica iscritto all'U.P.B. 1.3.10 è utilizzabile prioritariamente per il finanziamento di progetti esecutivi cantierabili finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche alternative ed al riutilizzo dell'acqua piovana.
3. I concorsi esterni già banditi dal Consiglio regionale ove privi della relativa copertura finanziaria non possono essere espletati.

Articolo 27

1. Per il corrente esercizio finanziario è concesso un finanziamento di euro 4.000.000,00 allo scopo di valorizzare e conservare il patrimonio storico, artistico e culturale delle chiese della Regione, non aperte al culto a seguito del sisma del 23 novembre 1980, per i comuni disastriati e gravemente danneggiati, come individuati nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 14 settembre 1983 e 7 novembre 1984, mediante utilizzo dei fondi di cui all'Ordinanza ministeriale 29 settembre 2005 n. 3464 .
2. La Regione, con delibera di Giunta, stabilisce le modalità per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
3. E' concesso per l'esercizio finanziario 2006 un contributo di euro 200.000,00 alla Scuola di Alta Formazione -SDOA -di Salerno. Il contributo grava sulla U.P.B. 3.12.112.
4. Gli interventi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2005, n.5, sono finanziati per euro 500.000,00 sull'U.P.B. 1.1.6.
5. L'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, è così modificato:
"All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per il biennio 2007-2008, quantificato in euro 60.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse dell'U.P.B. 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica."
6. E' istituito il Premio "Nicola Romeo" imputando la relativa spesa quantificata in euro 250.000,00 sull'U.P.B. 3.11.31. Il premio è disciplinato da apposita delibera della Giunta regionale.
7. Al fine di favorire lo sviluppo armonico delle aree industriali della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare alla Società Regionale A.S.C. s.p.a., l'incarico di uno studio di marketing territoriale finalizzato alla definizione di linee di sviluppo del distretto industriale di Grumo Nevano-Aversa, istituito con delibera della regione Campania n. 59/1997. Alla spesa si provvede con lo stanziamento di euro 150.000,00, da imputare sull'U.P.B. 2.66.140.

Articolo 28

1. La Regione Campania istituisce il reddito per la vita a vantaggio delle donne in allattamento. Obiettivo della Regione è adoperarsi per le famiglie disagiate che necessitano di aiuti economici concreti al fine di aiutare le donne in condizioni economiche disagiate che partoriscono nell'anno finanziario 2006 .
2. E' istituito uno sportello presso i consultori territoriali ai quali fanno riferimento tutte le donne in maternità in possesso dei requisiti specificati nel comma 3. Detti consultori possono accreditarsi affinché l'ARSAN provveda al riconoscimento del loro stato e possa intervenire con i provvedimenti previsti al comma 3.
3. Al fine di rendere possibile un sostanziale aiuto alle donne in maternità che non sono in possesso di un reddito sufficiente ovvero vivono in nuclei familiari con condizioni economiche disagiate, e che per tali condizioni possono vivere la loro condizione di maternità in modo non compatibile con le esigenze e la necessità della maternità medesima ed essere costrette ad interrompere la gravidanza, è previsto il loro censimento nel corso dell'esercizio finanziario 2006 mediante la struttura dell'ARSAN. Con successiva legge regionale, anche al fine dell'utilizzo delle eventuali risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria statale 2006 si provvede, in ragione dei dati e del censimento effettuato dall'ARSAN all'impegno delle risorse finanziarie regionali con fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei benefici finanziari. E' attribuito all'ARSAN nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1996 n.25, il compito di individuare mediante il censimento delle donne di cittadinanza italiana e delle donne di cittadinanza extracomunitaria, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residenti in Campania alla data del 31 dicembre 2005, che sono in stato di gravidanza alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono nelle seguenti condizioni economiche o sociali disagiate:
 - a) in possesso di un reddito personale annuo riferito all'anno 2004 non superiore ad euro 25.000,00;
 - b) in possesso di un reddito annuo del nucleo familiare di appartenenza riferita all'anno 2004 non superiore ad euro 40.000,00;
 - c) particolari situazioni di disagio sociale connesse allo stato di gravidanza - ragazza madre.
4. Le situazioni o condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 possono essere accettate anche mediante la sottoscrizione di dichiarazione di atto di notorietà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, suffragato da certificato medico e comunque mediante verifiche e accertamenti da parte dei competenti servizi comunali di assistenza sociale. L'ARSAN provvede entro la data del 30 aprile 2006 a comunicare alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente le risultanze dell'indagine e del censimento di cui al comma 3.
5. La Giunta Regionale entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede, con proprio atto, sentite le competenti commissioni consiliari, a determinare criteri, modalità e destinatari dell'erogazione.
6. Allo scopo di dare piena attuazione a quanto previsto nel piano regionale amianto, approvato con delibera del Consiglio regionale n.64/01 per la realizzazione del coordinamento tra ARPAC e Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. ed in ordine alle azioni ad esse rispettivamente assegnate per la tutela della salute dei lavoratori sono destinate le risorse necessarie prelevandole dalla UPB 4.15.38.
7. All'art.10, comma 1, della legge regionale n.20 del 2003 le parole "superare i 24 mesi" sono sostituite con le parole: "superare i 36 mesi."
8. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n.20 del 2003 dopo le parole "...di cui al comma 1" aggiungere "...anche in presenza di richiesta di ulteriori documenti non previsti al comma 1".

Articolo 29

1. In sede di riparto dei fondi della legge regionale n. 50 del 1985 i Comuni che hanno avuto un notevole incremento della popolazione scolastica nell'ultimo biennio hanno diritto al raddoppio del contributo.
2. E' concesso un contributo straordinario al comune di Sant'Angelo di Alife per la ristrutturazione dell'immobile di epoca romana denominato "Taverna di Gerace".La somma di euro 150.000,00 è stanziata sulla U.P.B. 3.11.32
3. All'articolo 57 della legge regionale n. 10/01, dopo il comma 3, aggiungere il seguente :

“E’ previsto che possa accedere al fondo l’Ente Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo. Il finanziamento deve essere utilizzato per sviluppare iniziative che mirano al riequilibrio sociale e a prevenire casi di esclusione sociale.

4. E’ concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 per la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un ponte sul Volturno a sud di Capua quale asse viario di collegamento tra la zona ASI del basso Volturno e l’area ASI di Marcianise e Maddaloni, Infrastruttura a supporto del CIRA e del futuro aeroporto intercontinentale di Grazzanise. L’opera è finanziata con i fondi POR.
5. All’articolo 57 della legge regionale n.10/01, dopo la parola “Napoli” aggiungere le seguenti parole: “nonché le ulteriori Onlus, il cui finanziamento è stato approvato dal Consiglio Regionale con ordine del giorno nella seduta di approvazione del bilancio”.
6. E’ concesso all’azienda sanitaria locale SA/1 un contributo straordinario di euro cinquemilioni per l’acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie e di arredi per la messa in esercizio dell’ospedale “Villa Malta” di Sarno, ricostruito ed ultimato a seguito degli eventi alluvionali del maggio 1998, di cui euro tremilioni da appostarsi sull’unità previsionale di base 4.15.38 e da finanziare con l’unità previsionale di base 13.43.86/E e ulteriori euro duemilioni da finanziarsi con i fondi ex articolo 20 della legge 67/88.
7. E’ concesso all’ASL SA/2 un contributo straordinario di euro cinque milioni per l’acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie per l’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, nonché per gli Ospedali Maria Santissima Addolorata di Eboli, Curteri di Mercato San Severino e San Francesco D’Assisi di Oliveto Citra. Le risorse sono prelevate dai fondi stanziati dall’articolo 20 della legge n. 67/88.

Articolo 30

Disposizioni aggiuntive

1. La legge regionale 10 aprile 1996, n.8, è così modificata:
 - a) Il comma 2 dell’articolo 36 è così sostituito:

“Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, a seguito di domanda da inoltrare all’amministrazione provinciale competente, dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascuno anno, ha diritto all’iscrizione come residenza venatoria in uno degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota di accesso. Ha diritto all’accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della regione, per un numero non inferiore alle venti giornate, per l’esercizio alla caccia all’avi-fauna migratoria. Tale diritto è soggetto al pagamento di una quota non superiore ad 1/3 di quella dell’iscrizione all’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Può avere accesso ad altri ambiti territoriali di caccia anche fuori regione previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti nelle isole o nelle aree interessate dai parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell’ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, applica con cadenza triennale l’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia in rapporto alla propria estensione territoriale.
 - b) Il comma 7 dell’articolo 37 è soppresso.
2. La Giunta regionale promuove politiche di riconversione di siti produttivi interessati da crisi industriali, soprattutto verso il settore strategico dell’aeronautica. All’onere si provvede con le risorse di cui alla unità previsionale di base 2.66.143 per un importo iniziale di un milione di euro.
3. La Regione riconosce la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica come scelte fondamentali per lo sviluppo territoriale. La Giunta regionale, nell’articolazione dei bandi di accesso agli incentivi di ogni natura, regionali, statali o europei, in favore delle iniziative produttive, attribuisce un punteggio preferenziale alle imprese che presentano progetti di sviluppo fondati sulla ricerca e sulla innovazione tecnologica. Tale punteggio si applica ad ogni iniziativa che contiene una partecipazione del capitale privato all’investimento non inferiore al cinquanta per cento.
4. Al fine di individuare tutti gli alloggi privati non occupati da inquilini e di predisporre un accordo di programma che comprenda l’individuazione di un canone sociale, utile per consentire l’affitto di detti alloggi a soggetti in situazione di disagio abitativo, l’assessore alla edilizia residenziale pubblica istituisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un tavolo permanente con le Prefetture competenti, i comuni della regione e le associazioni dei proprietari di abitazione e degli inquilini. Entro centottanta giorni dalla istituzione del tavolo permanente è siglato l’accordo di programma, sul quale è acquisito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dalla ricezione dell’accordo.

5. La legge regionale 7 luglio 1977, n.32, è così modificata:
 - a) dopo il punto e) dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"e bis) da un rappresentante dell'UNI. COOP. - Unione regionale della Campania - per ogni cento cooperative associate o frazioni non inferiori a cinquanta";
 - b) Il comma 1 dell'articolo 5 è così modificato:
"1. La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed e bis) dell'articolo 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti della Regione";
 - c) all'articolo 8 dopo le parole "di cui ai punti b), c), d) ed e)" aggiungere "e bis)";
 - d) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
"Le domande per le sovvenzioni di cui all'articolo 5, relative alle attività svolte negli anni 2004 e 2005, sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" .
6. E' istituito un fondo dell'importo di un milione di euro a favore delle imprese industriali, artigianali e commerciali danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio del comune di Agropoli nei giorni 21 e 22 ottobre 2005. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive e sentita la commissione consiliare competente, disciplina l'utilizzo del fondo cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base 2.83.243.
7. Ai minori orfani di entrambi i genitori, residenti in Campania, che, alla data del compimento della maggiore età, risultano ricoverati in centri pubblici di assistenza è riconosciuto il diritto a proseguire gli studi e a permanere nel centro. Tale diritto è riconosciuto agli stessi minori anche per il proseguimento degli studi universitari fino al conseguimento della laurea, a condizione che la stessa sia conseguita nei tempi stabiliti dal piano di studi.
8. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 è soppresso.
9. La norma di cui al comma 8 non si applica al personale che, all'entrata in vigore della presente legge, si trova già in posizione di comando.
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n.15/02 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis) I consiglieri regionali non possono comandare o distaccare presso le proprie strutture coniugi e parenti di primo e secondo grado. Tali comandati devono rientrare presso le amministrazioni di provenienza alla scadenza del comando.
11. Il personale in servizio presso il Consiglio regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n.11, articolo 38, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n.52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui all'art.9 della legge regionale 17 marzo 1981, n.12 è inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della stessa legge n.12/81, nella categoria C - ex sesta qualifica funzionale - con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D - ex settima qualifica funzionale - con decorrenza 17 settembre 1982 ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali nn.12/81 e 41/81. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall' 1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982, per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. All' art. 32 della L.R. 15/05 sostituire la parola "quindici" con la parola "otto".

Articolo 31

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino

LEGGE REGIONALE : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006."

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 1 L.R. 12/2005: "Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale", art.18, comma 2. :

"2. In fase di prima applicazione il programma annuale di cui all' articolo 11 è predisposto, limitatamente al primo anno, dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall' adozione del piano triennale, una volta acquisite le istanze dei musei in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge."

Comma 2 L.R. 28/2003: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale" art.1, comma 3.:
" Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati

Art. 2 "Aumento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2004"

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, articolo 5 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, dovuti dall'1 gennaio 2004 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell'anno 2003."

Art. 3 ." Imposta regionale sulla benzina per autotrazione"

1. E' istituita dall'1 gennaio 2004 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante sulla base dei quantitativi erogati in ogni mese.

4. Il versamento dell'imposta è effettuato nel mese successivo a quello di erogazione con le modalità e nel termine previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 ,18 e 19.

5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi legali.

In caso di ritardato pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al cinque per cento dell'imposta, oltre agli interessi legali.

6. All'accertamento del tributo e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede l'amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 13 e, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 4 della citata legge 28/2003:

Il comma 1. dell'art.6 della L.R. n.28/2003, è il seguente: "Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere 1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo da realizzarsi con economie, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità.

Comma 4

L.R. n. 15/2005: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge Finanziaria regionale 2005"

Art. 25:

1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre 2005 invia al Consiglio i conti consuntivi consolidati al 31 dicembre 2004 delle società miste di cui la Regione è socia. Per le società che presentano perdite di esercizio non recuperabili con gli utili prevedibili per i successivi tre esercizi, la Giunta regionale avvia, ai sensi della normativa vigente, la procedura di liquidazione se possiede la maggioranza del capitale sociale.

2. Se la Regione non possiede la maggioranza del capitale sociale e ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone la cessione delle quote.

Comma 7

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 : "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" Art. 23 : "Accesso alle informazioni"

1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

Comma 8

L.R. 8/1996" Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", art. 39, comma 1. "Tassa di concessione regionale" 1. Alla regione Campania, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 1970 n. 281 e prevista dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1992 n. 157" L. n. 281/1970 : "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario" Art. 3 : " Tasse sulle concessioni regionali

"La tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni.

Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Nella prima applicazione le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore del 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori della regione.

All'accertamento di liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono per conto delle regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa." L. n. 157/1992, " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" Art.23 : "(Tasse di concessione regionale) "

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza

scientifico e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali."

Comma 9

L.R. n. 8/1996 già citata, art. 39 comma 4.:

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplano, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta.

D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 : " Riordinamento degli Enti Provinciali del Turismo"

Art. 6 : "Il Consiglio per eseguire le finalità dell'Ente, in particolare delibera:

- a) le direttive generali ed i programmi di attività;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;
- d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente;
- e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili,
- f) sulle materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti.

Le deliberazioni del consiglio sulle materie di cui alla lettera a), se riguardano direttive e programmi valevoli per un intero esercizio finanziario, ed alle lettere b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi."

Art. 10, D.P.R. n. 1042 del 27 agosto 1960: "Il Consiglio di amministrazione per conseguire le finalità dell'azienda in particolare delibera:

- a) le direttive generali ed i programmi di attività;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;
- d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente;
- e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, le liti attive e passive;
- f) sui compiti ad esso conferiti per la realizzazione di determinate attività turistiche.

Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del prefetto, sentito il parere dell'ente provinciale per il turismo.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate all'ente provinciale per il turismo entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate.

L'ente provinciale per il turismo deve esprimere il proprio parere e trasmettere gli atti alla Prefettura entro dieci giorni dal termine indicato nel comma precedente.

Il Prefetto deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda con almeno un terzo di essi."

Comma 10

L. R. n. 8/2004: " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004"

Art.3, comma 8. "Indennità di funzione corrisposta ai consiglieri regionali."

8. In previsione dell'attuazione del contratto decentrato del personale regionale, l'incremento del fondo per le alte professionalità relativamente alle annualità 2005/2006 del bilancio è fissato ad una misura non inferiore al 5% del monte salario."

Comma 13

L.R. n. 7/2002:"Ordinamento contabile della Regione Campania, articolo 34, comma 1, Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76" Art. 18, comma 11., lettera d) : " un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli."

Comma 15

L.R. n. 28/2003 già citata Art.1, comma 1.:" Fondo da ripartire 1. A decorrere dall'esercizio 2004, nel bilancio regionale è iscritto un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2.

L'attribuzione delle risorse alle competenti Unità Previsionali di Base è disposta con delibera della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale ."

Nota all'art. 2

Comma 1

L. R. n. 32/1994: " Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, Riordino del servizio sanitario regionale".

Art. 29, commi 3. e 4. Il bilancio preventivo economico annuale fornisce la dimostrazione analitica del previsto risultato economico complessivo finale dell'azienda per l'anno considerato. Il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo sono deliberati dal Direttore generale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmessi entro quindici giorni alla Giunta regionale.

4. Il conto consuntivo annuale rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda; il conto economico è articolato altresì secondo i centri di responsabilità dell'azienda. Con l'evidenziazione, in apposito allegato, dei conti della gestione socio-assistenziale."

Nota all'art. 3

Comma 2

Art.7, comma 5. citata L.R. n. 28/2003: " La Giunta regionale approva e modifica i tetti di spesa di cui ai commi 1. e 2. sulla base della programmazione annuale delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza e delle risorse disponibili a tal fine, con l'adozione delle misure idonee a mantenere l'equilibrio del bilancio.

Analogamente, la Giunta regionale può procedere alla modifica delle misure previste nel comma 3."

L.R. n. 8/2003: "Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private - RR.SS.AA. Art. 24, comma 2.:" Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di accoglienza per disabili non autosufficienti il numero complessivo dei posti letto di RR.SS.AA. è pari allo 0,35 per mille abitanti."

Nota all'art. 4

Comma 1

Art. 118 Costituzione : " Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"

Comma 2

D.lgs. n. 165/2001:" Disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" "Articolo 4 *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'* (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, prioritari, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro."

Comma 7

Art. 3, comma 8. citata L.R. n. 7/2002: "8. La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata".

Comma 8

Decreto Legislativo.n. 76/2000:" "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" Art. 5.

Equilibrio del bilancio

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23.

Nota all'art. 5

Comma 2

Legge n. 662/1996" *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" Art. 2 - *Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo* comma 203:" Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

- a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di

interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi;

3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale.

Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. "

Nota all'art. 6

Comma 3

L.R.n. 3/2002 Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania"

Nota all'art. 7

Comma 2

Decreto legislativo n. 288/2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3"

Art. 8 Funzioni di ricerca e di assistenza

1. L'attività di ricerca delle Fondazioni e degli Istituti non trasformati di cui al presente decreto legislativo è prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata.

2. È ricerca corrente l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica. È ricerca finalizzata l'attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.

3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano l'attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.

4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti.

5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare:

a) le modalità di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento delle attività istituzionali;

b) adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;

c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;

d) idonee modalità di informazione, verifica e controllo dell'andamento del programma da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.

6. Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e senza oneri aggiuntivi, gli enti possono sperimentare nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società di cui al comma 5.

7. Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attività di alta formazione nell'ambito delle discipline e attività di riferimento.

Nota all'art. 8

Comma 2

Art. 2, comma 203. L. n.662/1996 già citato

Nota all'art. 10

Comma 1

L.R. n. 48/1974: "Costruzione, gestione, e controllo degli asili nido comunali"

Decreto legislativo n.267/2000: "Testo unico delle leggi Sull'ordinamento degli enti locali" Art.113/bis

Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

Articolo 17

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Nota all'art. 11

Comma 1

L.R. n. 4/2003: "Nuove norme in materia di bonifica integrale"

Art. 13 comma 3.: "Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, art. 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento della acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale."

Legge n. 36/1994 : "Disposizioni in materia di risorse idriche Art. 14 : "14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione"

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito.

(comma così modificato dall'articolo 28 della legge n. 179 del 2002)

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La

riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

(comma aggiunto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999)"

Comma 2

L.R. n. 8/2004 già citata; art. 2 comma 7 :

"1. Il beneficio di cui al comma 3, articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è esteso ai progetti finanziati dalla Regione con la legge regionale 51/78.

Comma 3

L.R. n. 17/2001 : "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" Art. 6 comma 1. " Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzati fuori dai centri urbani, in comuni con non più di diecimila abitanti, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno."

Nota all'art.12

Comma 1

L.R. n. 7/2002 già citata art.5 : "Bilanci degli enti ed organismi dipendenti"

L.R.n.33/1993:"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania"

Comma 4

L.R. n. 55/81 "Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364" Decreto legislativo n.76/1990."Testo unico per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, OPuglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982"

Nota all'art. 13

L.R. n. 8/2004, già citata Art. 3 comma 5 :

"5. Il diritto di prelazione riconosciuto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2003, si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) e b), comma 3, articolo 25 della legge regionale 18/00, è riconosciuto agli enti pubblici."

L.R. n. 38/1993 già citata

L.R. n. 18/2000 già citata Art.25, comma3. lettere a) e b) 3. I beni di cui alla tabella allegata possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

a) a coloro che, in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 38/93;

b) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico, li occupavano alla data del 31 dicembre 1999.

Nota all'art. 14

Comma 1

Art. 20, punto 11 dello Statuto:"Determinare gli indirizzi generali della pianificazione regionale e approvare il piano regionale di sviluppo, il piano regionale di assetto urbanistico territoriale, i piani comprensoriali, i piani operativi generali di sviluppo sociale ed economico relativi agli interventi di competenza della Regione e a quelli ad essi demandati dallo Stato, nonché i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale"

Comma 2

L.R. n. 15/2005 già citata, art. 2: " 1. Sugli indirizzi generali di programmazione dei fondi comunitari la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare speciale "Osservatorio, valorizzazione e valutazione dei risultati della spesa dei fondi comunitari".

Il parere si intende espresso decorsi 20 giorni dalla richiesta."

Comma 3

Legge n. 845/1978 " Legge quadro in materia di formazione professionale"

Nota all'art. 15

Comma 1

L.R. n. 51/1975:" Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato " Art. 1, comma

1. "La Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle Associazioni professionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali operanti a livello regionale ed in tutte le province della Campania.

Art. 3 lettera a) : " a) per il 25% alle associazioni regionali proporzionalmente alla rappresentatività b) per il 75% alle rispettive organizzazioni provinciali in proporzione diretta al volume di attività ed all' ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le Commissioni provinciali dell' artigianato."

Nota all'art. 16

Comma 1

Art. 3, comma 8. L.R. n.10/2001: "Le iniziative industriali ricadenti nella aree di cui all'articolo 32 della legge 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d'area, sono finanziate dalla regione con i fondi P.O.R., nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O. R. stesso e dal complemento di programma."

Comma 2

L.R. n. 51/78: " Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali." L.R. n. 42/79 " Interventi regionali per la costruzione, l' ampliamento, il miglioramento, il completamento e l' acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva."

Nota all'art. 17

Comma 1

L.R. n. 26/2002 : "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3."

Art. 12 "Regolamento" 1. Le modalità di accesso ai contributi per le finalità della presente legge, l'esercizio dei poteri sostitutivi e le altre modalità di attuazione sono stabiliti con regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della bozza di regolamento.

2. Il regolamento per gli interventi di cui al Titolo I, definisce le linee guida per:

a) la redazione, in sede di formazione del Programma integrato, di cui al comma 1 dell'articolo 5, di un manuale, nel quale sono specificate le tecniche di intervento ed i materiali da utilizzare con costante riferimento alle carte del restauro;

b) la redazione da parte dei Comuni del Piano del Colore per l'edilizia storica, distinto dal Piano del Colore dell'intero agglomerato urbano;

c) la redazione da parte dei Comuni del Piano di manutenzione programmata, fondato sull'analisi delle tecniche e dei materiali, che comprende anche piazze, strade, scale, gradinate, balaustre, tessiture lapidee originarie, arredo di verde originario, valutati nell'ambito del contesto urbano.

3. Il regolamento per gli interventi di cui al Titolo II, stabilisce:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, nonché la documentazione da allegare alla domanda ed i criteri di ripartizione dei fondi;

b) le categorie di opere finanziabili;

c) le modalità ed i criteri di formazione della graduatoria;

d) le forme e le percentuali di contributi concedibili, nonché le modalità dell'erogazione;

e) i termini per l'ultimazione degli interventi finanziati;

f) i criteri per la selezione delle figure professionali addette alla catalogazione di cui all'articolo 4, assicurando procedure di evidenza pubblica;

g) il modello della scheda per la catalogazione di cui all'articolo 4.

4. Il regolamento definisce, altresì, le modalità di intervento dei comuni per l'esecuzione d'ufficio di cui all'articolo 8 e l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9."

Comma 2

L.R. n. 51/78 già citata Art. 31 D.P.G.R. n. 376 dell'11 giugno 2003

Nota all'art. 18

Comma 1

L.R. n. 11/2004 " Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità" Art. 8 : " Iniziative finalizzate all'accesso al credito."

La Giunta Regionale eroga contributi a favore di :

a) enti locali anche in forma associata che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, ai sensi della legge 108/96, articolo 15, al fine di prevenire i fenomeni di usura ed estorsione e promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito.;

b) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi - denominati confidi - ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, articolo 29, al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione dei fondi speciali antiusura, ai sensi della legge 108/96, articolo 15, comma 1.;

c) fondazioni e associazioni antiusura al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione del fondo di garanzia di cui alla legge 108/96, articolo 15, comma 6."

Nota all'art. 19

L.R. n. 33/1993 già citata Art. 5 comma1: lettera a) già citato

Nota all'art. 20

Comma 1

L.R. n. 15/2005 già citata

Art. 20, comma 1. "E' fatto obbligo alle Aziende di trasporto pubblico della regione Campania di garantire, senza aumento dei corrispettivi, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e, limitatamente al territorio comunale di propria pertinenza, agli Agenti di Polizia municipale."

Nota all'art. 22

Comma 1

L.R. n. 23/2003 : "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24:"

art. 3 "Norma finanziaria "1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno corrente, si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base - U.P.B. 4.16.41 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi a favore dei comuni, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 109, articolo 3", con la dotazione di Euro 1.30.30,00 mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B.7.29.65.dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2003, ai sensi della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo.

2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio."

Nota all'art. 23

Comma 1

L.R. n. 28/2003 " Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale"

L.R. n. 8/2004 : " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania -Legge finanziaria regionale 2004"

Nota all'art. 24

Comma 1

L.R. n. 15/1989: " Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale"

Art. 2 comma 3 L.R. 15/89 Sono istituiti i seguenti settori del Consiglio Regionale:

- 1) Settore della Presidenza.
- 2) Settore Segreteria Generale del Consiglio
- 3) Settore resoconti
- 4) Settore Amministrazione, contabilità e Gestione del Personale
- 5) Settore legislativo
- 6) Settore documentazione, Biblioteca e gestione del Sistema informativo"

Comma 2

Articolazione delle strutture

I Settori, di cui al precedente articolo, sono articolati in Servizi e Sezioni, le cui rispettive attribuzioni e competenze, verranno determinate nel regolamento di attuazione della presente legge da emanarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della stessa.

Il numero complessivo dei Servizi è determinato in 18 a norma del DPR 17 settembre 1987, n. 494 e quello delle Sezioni in numero 45, pari a due volte e mezzo quello dei Servizi.

Il Settore Presidenza comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Rapporti con Organi e Istituzioni
- 2) Servizio Cerimoniale, Pubbliche Relazioni
- 3) Servizio Ufficio di Presidenza

Il Settore Segreteria Generale comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Assemblea
- 2) Servizio Organi consiliari, indirizzo - controllo - informazione - documentazione
- 3) Servizio Decisioni Amministrative consiliari

Il Settore Resoconti comprende il seguente Servizio:

- 1) Servizio Resoconti sommari ed integrali

Il Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio Ragioneria Generale
- 2) Servizio Gestione del Personale
- 3) Servizio Provveditorato e Patrimonio
- 4) Servizio Status e Prerogative dei Consiglieri
- 5) Servizio Economato e Servizi Ausiliari.

Il settore Legislativo comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Studi Legislativi
- 2) Servizio Affari Giuridici

Il Settore Documentazione, Biblioteca e gestione del sistema informativo comprende i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Documentazione ed elaborazione dati
- 2) Servizio Biblioteca

Sono altresì istituiti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti

Servizi autonomi:

- 1) Servizio Collegio dei Revisori dei Conti

2) Servizio Ufficio del Difensore Civico

Comma 3

Tabella A comma 2 di cui alla L:R. 15/89

ALLEGATO 1

(Titolo dedotto) Strutture organizzative di cui all' art. 9

TABELLA A

ARTICOLO UNICO

La direzione dell' Area generale di coordinamento è attribuita al Segretario Generale, dirigente responsabile del Settore < <Segreteria Generale del Consiglio >>. Settori e posizioni di studio e di ricerca del Consiglio Regionale:

1) Settore: Presidenza

Collaborazione allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Presidente e degli altri Organi consiliari, nonché coordinamento dell' attività dei Servizi Cerimoniale, Pubbliche Relazioni, Ufficio di Presidenza, rapporti con la Giunta Regionale, Difensore Civico e Collegio dei Revisori dei Conti.

2) Settore: Segreteria Generale del Consiglio Coordinamento dell' Area generale istituita con l' art. 2 della presente legge, di cui la tabella A costituisce allegato.

Assolvimento di ogni incombenza relativa alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni e conseguenti adempimenti; alla costituzione e rinnovazione degli organi collegiali; coordinamento dei testi approvati; cura degli adempimenti conseguenti ai provvedimenti adottati ed in generale trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio come organo collegiale.

3) Settore: Resoconti

sedute del Consiglio: redazione dei resoconti stenografici Redazione dei resoconti sommari e stenografici delle Commissioni consiliari e delle riunioni degli Organi collegiali in tutti i casi in cui sia richiesta dalle rispettive Presidenze; pubblicazione dei resoconti sommari e degli atti del Consiglio.

4) Settore: Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale

Predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, gestione del bilancio e ragioneria; amministrazione contabile dei Consiglieri e del personale del Consiglio, del fondo di previdenza dei Consiglieri; amministrazione dei beni mobili ed immobili del Consiglio ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio.

Predisposizione e conservazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale del Consiglio; istruttoria dei ricorsi; organizzazione dei concorsi di assunzione e di quelli interni, nonché di attività e di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; impiego del personale ausiliario; organizzazione e gestione dei servizi di aula, del centralino telefonico, riproduzione dei documenti ed autoparco, secondo le norme del relativo regolamento.

5) Settore: Legislativo

Assistenza tecnico - giuridica sugli atti legislativi ed amministrativi di competenza del Consiglio Regionale e dei suoi Organi; cura dei rapporti con l' Area << Avvocatura, affari istituzionali e legislativi >> della Giunta Regionale, con gli Uffici legislativi dello Stato e delle altre Regioni, con le Università e con Istituti Giuridici regionali e nazionali; studi e ricerche di carattere giuridico, assistenza e consulenza tecnico - giuridica ai titolari del diritto di iniziativa legislativa.

6) Settore: Documentazione, Biblioteca e Gestione del sistema Informativo

Ricerca, analisi ed elaborazione della documentazione regionale e nazionale, legislativa, giurisprudenziale, economica e sociale sui progetti di legge e sugli atti consiliari; ricerche ed assistenza tecnico - documentaria su richiesta delle commissioni, degli altri organi consiliari e dei Consiglieri: gestione della biblioteca; impostazione, sviluppo dei progetti di ricerca automatica della documentazione legislativa regionale e di quella amministrativa e gestionale della Regione degli Enti dipendenti e destinatari di deleghe; formazione ed aggiornamento di basi informativa e collegamenti con banche dati operanti in ambito regionale e nazionale, cura di rapporti per l' acquisizione, la fornitura e lo scambio di programmi di ricerca e di dati.

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico - giuridica alla I Commissione

In collegamento con il settore <<legislativo e documentazione>>: consulenza tecnico - legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico - legislativa ed assistenza nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione

degli elementi informativi i merito strumentali all' esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di < dossier > di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico - giuridica alla II Commissione

In collegamento con i settori <<legislativo e documentazione>>: consulenza tecnico - legislativa strumentale all' esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico - legislativa ed assistenza, nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all' esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di <<dossier>> di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico - giuridica alla III Commissione

In collegamento con i settori <<legislativo e documentazione>>: consulenza tecnico - legislativa strumentale all' esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico - legislativa ed assistenza nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all' esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di <<dossier>> di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico - giuridica alla IV Commissione

In collegamento con i settori <<legislativo e documentazione>>: consulenza tecnico - legislativa strumentale all' esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico legislativa ed assistenza, nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all' esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di <<dossier>> di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico - giuridica alla V Commissione

In collegamento con i settori <<legislativo e documentazione>>: consulenza tecnico - legislativa strumentale all' esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico - legislativa ed assistenza, nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all' esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di <<dossier>> di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

- Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico - giuridica alla VI Commissione

In collegamento con i settori << legislativo e documentazione>>: consulenza tecnico - legislativa, strumentale all' esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico - legislativa ed assistenza, nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all' esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di << dossier >> di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

Comma 4

Commi 3 e seguenti tabella A L.R. 15/89 vedi sub comma 3

Nota all'art. 25

Comma 1

L.R. n. 28/87: "Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato"

Comma 7

L.R. n. 51/78 già citata L.R. n. 15/2005 già citata

Comma 8

L.R. n. 10/2001: " Disposizioni di finanza regionale anno 2001".

Art. 85:

1. L'articolo 1, ultimo comma, lettera b) della L.R. 6 maggio 1985, n. 36, è sostituito: "lettera b) la E.F.I. S.p.A. è autorizzata ad introdurre nel proprio Statuto i seguenti scopi sociali:

- 1) Gestione impianti di produzione di energia elettrica di proprietà della Regione;
- 2) promozione di azioni per l' incentivazione della cooperazione fra Enti pubblici e con Aziende private;
- 3) ricerca, rilevazione analisi e studi sul sistema produttivo della Campania;
- 4) attività di supporto tecnico amministrativo agli Enti Locali per le funzioni delegate in materia di industria, artigianato commercio ed energia".

2. Ai fini di cui al comma precedente viene destinata la somma di lire 2 miliardi iscritto nel Capitolo di spesa n. 4198 del corrente esercizio finanziario."

Comma 12

art. 25 L.R. 10/2001:" 1. L'articolo 1, ultimo comma, lettera b) della L.R. 6 maggio 1985, n.36, è sostituito: "lettera b) la E.F.I. S.p.A. è autorizzata ad introdurre nel proprio Statuto i seguenti scopi sociali:

1) Gestione impianti di produzione di energia elettrica di proprietà della Regione."

Comma 13

Punto 4 comma 1. art. 85 L.R. 10/2001: "4) attività di supporto tecnico amministrativo agli Enti Locali per le funzioni delegate in materia di industria, artigianato commercio ed energia".

Comma 14

Punto 4 comma 1 art. 85 L.R. 10/2001 vedi sub comma 13

Nota all'art. 26

Comma 1

Comma 2

art. 23 L.R. n. 15/2005 : "2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2/05, e successive modificazioni, è così modificato:

"1. La presente legge ha effetto decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania."

Nota all'art. 27

Comma 4

L.R. n. 5/2005: "ISTITUZIONE DI CENTRI E CASE DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA PER LE DONNE MALTRATTATE"

Comma 5

L.R. n. 13/2004 : "Promozione e valorizzazione delle Università della Campania" Art. 10 : "Norma finanziaria"

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 2004-2006, quantizzato in euro 65.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse dell'unità previsionale di base 3.10.28 del bilancio pluriennale di pertinenza della ricerca scientifica.

2. All'onere dell'esercizio finanziario 2004, quantizzato in euro 10.000.000,00, si provvede, in termini di competenza e di cassa, con le risorse dell'unità previsionale 3.10.28 - capitolo 255."

Nota all'art. 28

Comma 3

L.R. n. 25/96 : "Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria"

Art. 4 "Compiti"

1. All'ARSAN sono attribuiti i seguenti compiti nel rispetto degli indirizzi e delle direttive in materia sanitaria degli Organi della Regione:

a) l' analisi dei bisogni e della domanda relativa ai servizi socio - sanitari, a supporto dell' attività di pianificazione, l' elaborazione dei dati e delle informazioni sulle attività del Servizio Sanitario Regionale, il monitoraggio dei livelli di assistenza erogati dalle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione;

b) l' elaborazione di standard e di metodologie funzionali ai criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione vigente;

c) l' indirizzo tecnico, supporto e coordinamento nei in materia di:

1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione sanitaria regionale;

2) pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico - gestionale;

3) controllo di gestione;

d) la promozione e coordinamento di modelli organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati all' efficienza, alla competitività ed all' efficacia;

e) l' elaborazione di criteri e procedure per l' accreditamento delle strutture sanitarie della Regione, ai sensi dell' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

f) il controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

g) l'assunzione di attività accentrate per conto delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, previa delega dei Direttori Generali delle Aziende e stipula di apposite convenzioni con i medesimi ove sono definiti i corrispettivi economici.

2. L'ARSAN presiede alla definizione di intese di carattere organizzativo per la collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto 22 febbraio 1994, n. 233 adottato dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del Tesoro.

3. L'ARSAN può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate su richiesta delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, di Enti pubblici, di Aziende ed organizzazioni private secondo corrispettivi deliberati annualmente dalla Giunta Regionale.

Comma 4

D.P.R. n. 445/2000: "Disposizioni legislative in materia di documenti amministrativi"

Comma 7

L.R. n. 20/2003 : "Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981"

Art. 10 comma 1

"Revoca dei contributi

1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7 non possono superare i ventiquattro mesi."

Comma 8

Art. 9, comma 3. L.R. n. 20/2003

"Liquidazione saldo finale"

3. Se la documentazione presentata è completa e il pagamento della rata di saldo, nei limiti del contributo assegnato e finanziato, non è erogato entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, il beneficiario ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, sulla somma ancora dovuta. In tal caso, il responsabile del procedimento insieme con il responsabile dell'ufficio ricostruzione, risponde del pagamento degli interessi nei confronti dell'amministrazione."

Nota all'art. 29

Comma 1

L.R.n. 50/1985:" Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica."

Comma 3

L.R. n. 10/2001 : "Disposizioni di finanza regionale anno 2001" art. 57 :"

1. E' istituito un Fondo per il sostegno di iniziative di particolare rilievo sociale ed assistenziale di ONLUS della Regione Campania.

2. Il Fondo potrà essere utilizzato, fino ad un massimo del 90%, per la realizzazione di Centri per la promozione umana e sociale, con particolare attenzione alle famiglie multiproblematiche ed in particolare condizioni di disagio sociale e relazionale.

3. Con proprio Decreto il Presidente della Giunta Regionale concederà il contributo assegnato ai progetti selezionati di ONLUS, iscritte all'Albo regionale e già operanti, quali: MYRIAM ONLUSS, FIGLI IN FAMIGLIA DI NAPOLI, INSIEME PER UN QUARTIERE A MISURA D'UOMO DI NAPOLI.

4. All'onere quantizzato in lire un miliardo, di cui ai precedenti commi, si provvede con le risorse di cui al capitolo n. 7868 di nuova istituzione denominato: "Fondo per la realizzazione di Centri Onlus di promozione sociale", dell'esercizio finanziario corrente."

Nota all'art. 30

Comma 1

L.R. n. 8 /96, art. 36 comma 2 " Ogni cacciatore, previa domanda all'Amministrazione Provinciale competente, da inoltrarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, ha diritto all'accesso in ambito territoriale di caccia e può avere accesso ad altri ambiti anche fuori regione previo consenso dei relativi organi di gestione.

I cacciatori residenti nelle aree interessate dai Parchi Nazionali e Regionali hanno priorità d' iscrizione negli ATC comprendenti le aree contigue a detti Parchi. La Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, applica l' indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto all' estensione territoriale."

L.R. n. 8/96, art. 37, comma 7 : "7. I cacciatori residenti in Campania possono effettuare giornate di caccia, secondo il principio della reciprocità , in ATC confinanti. Il numero di tali giornate non può essere superiore a 20."

Comma 5

L.R. n. 32/77: già citata , art. 2 : "La Consulta regionale di cui all' art. 1 è composta:

- a) dall' Assessore alla Programmazione Economica che la presiede e dagli Assessori che sovrintendono ai servizi che svolgono funzioni nei settori d' intervento della cooperazione;
- b) da un rappresentante per ciascuna Associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo all' AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;
- c) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla CCI (Confederazione Cooperative Italiane) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;
- d) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla LNCM (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;
- e) da un rappresentante designato dall' Unione Regionale delle Camere di Commercio;
- f) da un rappresentante dell' Ente di Sviluppo in Agricoltura;
- g) da un rappresentante dell' Ente regionale di sviluppo per l' Artigianato;
- h) da tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio Regionale con votazione limitata a due nominativi;
- i) da un rappresentante dell' Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione.

Espluca la funzione di Segretario un funzionario dell' Assessorato alla Programmazione Economica.

"L.R. n. 32/77, art. 8 : "Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 5 della presente legge, i Presidenti degli organismi associativi regionali di cui ai punti b) - c)- d) dell' articolo 2 sono tenuti a presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta Regionale.

Per l' anno in corso la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dall' entrata in vigore La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell' art. 5 indicato al primo comma."

L.R. n. 32/77 art. 5:

La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle Organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), dell' art. 2 quando continuo non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta:

- a) per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione di quadri dirigenti intermedi ed ausiliari, all' organizzazione studio, nonché per l' assistenza tecnica ed amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione;
- b) per la partecipazione a convegni, congressi, seminari, viaggi di studio, utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per la organizzazione di manifestazioni di attività di propaganda e divulgazione cooperativistica, per sostenere lo sviluppo ed il funzionamento delle proprie strutture territoriali, nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Campania.

Possono essere, altresì, considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l' acquisto di mezzi e di attrezzature e per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato."

Comma 10

L.R. n. 15/2002: "Legge finanziaria per l'anno 2002"

Comma 11

L' art. 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente: <<Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania>> è sostituito dal seguente:

<< Art. 38 - Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione in forza del disposto di cui alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, non compreso tra quello di cui ai precedenti articoli 36 e 37 o distaccato da Enti diversi, viene inquadrato a domanda, nei ruoli del personale della Regione.

L' inquadramento avviene, previa apposita prova di idoneità effettuata secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta o dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel livello ausiliario, per coloro che svolgano mansioni ausiliarie, e, nel livello esecutivo per tutti gli altri ancorchè utilizzati per svolgere mansioni superiori.

L' inquadramento di cui ai precedenti comma è condizionato dal possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), e) del secondo comma dell' articolo 5.

Il detto personale viene inquadrato agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio.

Per il personale assegnato ai Gruppi Consiliari non si applicano le limitazioni di cui ai comma precedenti.

Per completare le occorrenze di primo impianto, entro il termine ultimo ed improrogabile del 30 settembre 1974, i posti che, da un raffronto tra la consistenza della pianta organica e quella del personale avente diritto all' inquadramento ai sensi degli articoli 36 e 37 del primo comma del presente articolo dovessero risultare disponibili, potranno essere coperti, in via transitoria, in misura del 40 per cento, da personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici da richiedersi per comando.

Nel termine predetto si potrà provvedere altresì al comando di personale in sostituzione di quello di cui al terzo comma del precedente articolo 37"

L.R. n. 52/1974, art. 5 : "L' art. 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente:

<< Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania >> è sostituito dal seguente:

<<Art. 38 - Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione in forza del disposto di cui alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, non compreso tra quello di cui ai precedenti articoli 36 e 37 o distaccato da Enti diversi, viene inquadrato a domanda, nei ruoli del personale della Regione.

L' inquadramento avviene, previa apposita prova di idoneità effettuata secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta o dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel livello ausiliario, per coloro che svolgano mansioni ausiliarie, e, nel livello esecutivo per tutti gli altri ancorchè utilizzati per svolgere mansioni superiori.

L' inquadramento di cui ai precedenti comma è condizionato dal possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), e) del secondo comma dell' articolo 5.

Il detto personale viene inquadrato agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio.

Per il personale assegnato ai Gruppi Consiliari non si applicano le limitazioni di cui ai comma precedenti.

Per completare le occorrenze di primo impianto, entro il termine ultimo ed improrogabile del 30 settembre 1974, i posti che, da un raffronto tra la consistenza della pianta organica e quella del personale avente diritto all' inquadramento ai sensi degli articoli 36 e 37 del primo comma del presente articolo dovessero risultare disponibili, potranno essere coperti, in via transitoria, in misura del 40 per cento, da personale di altri Enti pubblici da richiedersi per comando.

ARTICOLO 9

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione preparazione di tecnico - amministrativi o interventi preordinati all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell' ambito delle unità organiche in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l' indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell' unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli ordinamenti dati, a livello tecnico ed altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima. Nei corsi di formazione professionale comporta attività d'insegnamento (cultura generale, lingue, etc.).

Richiede in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibili alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.

Al livello è correlato il parametro 178.

L.R. n. 12/81 "Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"

Art. 3 Il personale della Regione Campania è inquadrato nei seguenti 8 livelli funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale per impegno e responsabilità:

- 1° livello parametro 100;
- 2° livello parametro 116;
- 3° livello parametro 130;
- 4° livello parametro 142;
- 5° livello parametro 167;
- 6° livello parametro 178;
- 7° livello parametro 220;
- 8° livello parametro 333.

In sede di applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nei successivi articoli.

A ciascun livello si accede per pubblico concorso secondo le modalità previste dai successivi articoli e dal regolamento di esecuzione della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 17 giugno 1976." L.R. n. 41/81" Disciplina del rapporto di lavoro del personale della Regione Campania per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981"

Comma 12

L.R. 15/2005 art. 32 : "1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 17/96 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: "m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i quindici mesi successivi all'elezione stessa".